

REGOLAMENTO

per

l'esame federale di professione di maestra / maestro di disciplina sportiva

Modifica del 21 OTT. 2025

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 24 novembre 2014 concernente l'esame di professione per maestre / maestri di disciplina sportiva è modificato come segue:

Titolo

Il regolamento d'esame per l'esame federale di professione maestre / maestri di disciplina sportiva è modificato come segue:

- Maestra di padel / Maestro di padel

Abrogazione della specializzazione maestra di windsurf / maestro di windsurf

7.1. Titolo e pubblicazione

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- i) Windsurf
abrogato
- i) Padel (nuovo)
 - **Maestra di padel con attestato professionale federale**
 - **Maestro di padel con attestato professionale federale**
 - **Padellehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Padellehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Professeure de padel avec brevet fédéral**
 - **Professeur de padel avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Padel Instructor, Federal Diploma of Higher Education

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Bülach / Uster, 14.10.2025

Organo responsabile sportartenlehrer.ch



Björn Blaser
Presidente del Consiglio direttivo



Maurus Netzer
Presidente della Commissione d'esame

La presente modifica è approvata.

Berna, 21.10.2025

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame federale di professione di maestra / maestro di disciplina sportiva

Modifica del **09 NOV. 2023**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 24 novembre 2014 concernente l'esame di professione per maestra / maestro di disciplina sportiva è modificato come segue:

Titolo

Il regolamento d'esame per l'esame federale di professione per maestra / maestro di disciplina sportiva è modificato come segue:

- Maestra di Running / Maestro di Running
- Maestra di ballo individuale / Maestro di ballo individuale

Abrogazione della specializzazione maestra di triathlon / maestro di triathlon

2.1 Composizione della Commissione d'esame

2.11 [...]

composta da un minimo di 8 a un massimo di 12 membri, nominati dall'organo responsabile per un periodo amministrativo di 4 anni.

2.12 [...]

Le riunioni della Commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

¹ RS 412.10

2.2 Compiti della Commissione d'esame

2.22 La Commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

[...]

- c) è in possesso del più massimo riconoscimento G+S e/o esa come monitrice / monitore (formazione continua 2) nella propria specializzazione o almeno una qualifica equivalente e aver completato con successo i corsi di formazione offerti nella propria disciplina;

oppure:

- d) in discipline non sovvenzionate da G+S e/o esa, ha completato con successo i corsi offerti di formazione nella propria disciplina;
- d) – f) diventano e) – g)

7.1. Titolo e pubblicazione

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- k) Canoa (finora)
Concerne solo il testo italiano.

[...]

- **Maestra di canoa con attestato professionale federale**
- **Maestro di canoa con attestato professionale federale**

- l) Ballo di coppie (finora)
Concerne solo il testo italiano.

[...]

- **Maestra di ballo di coppia con attestato professionale federale**
- **Maestro di ballo di coppia con attestato professionale federale**

- m) Pattinaggio
Concerne solo il testo italiano.

[...]

- **Maestra di pattinaggio con attestato professionale federale**
- **Maestro di pattinaggio con attestato professionale federale**

- n) Mountain bike (finora)
Concerne solo il testo italiano e francese.

[...]

- **Maestra di mountain bike con attestato professionale federale**
- **Maestro di mountain bike con attestato professionale federale**
- **Professeure de vélo tout-terrain avec brevet fédéral**
- **Professeur de vélo tout-terrain avec brevet fédéral**

- o) Triathlon
abrogato

- o) Running (nuovo)

- **Maestra di Running con attestato professionale federale**
- **Maestro di Running con attestato professionale federale**
- **Runinglehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Runinglehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de Running avec brevet fédéral**
- **Professeur de Running avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Running Instructor, Federal Diploma of Higher Education

- p) Ballo individuale (nuovo)

- **Maestra di ballo individuale con attestato professionale federale**
- **Maestro di ballo individuale con attestato professionale federale**
- **Solotanzlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Solotanzlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de danse individuelle avec brevet fédéral**
- **Professeur de danse individuelle avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Dance Instructor for solo dancers, Federal Diploma of Higher Education

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

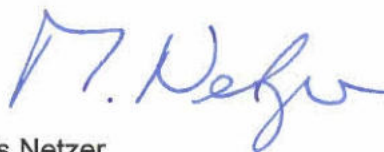
Bülach, Uster,

25.10.2023

Organo responsabile sportartenlehrer.ch



Björn Blaser
Presidente del Consiglio direttivo



Maurus Netzer
Presidente della Commissione d'esame

La presente modifica è approvata.

Berna, 09 NOV. 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di Maestro/a di disciplina sportiva

Modifica del 04 LUG 2018

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 24 novembre 2014 concernente l'esame di professione di Maestro/a di disciplina sportiva è modificato come segue:

Titolo

Il regolamento d'esame per l'esame federale di professione per Maestro/a di disciplina sportiva viene integrato con le seguenti specializzazioni:

- *Maestra di mountain bike / Maestro di mountain bike*
- *Maestra di triathlon / Maestro di triathlon*

2.11 Tutti i compiti (...) da un minimo di 13 e da un massimo di 19 esponenti (...).

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzate/i a portare il seguente titolo protetto:

- a) Navigazione con barca (finora)
- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Boat Driving Instructor, Federal Diploma of Higher Education

- b) Judo (finora)
- (...)

¹ RS 412.10

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Judo Instructor, Federal Diploma of Higher Education

c) Ju-Jitsu (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Ju-Jitsu Instructor, Federal Diploma of Higher Education

d) Karate (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Karate Instructor, Federal Diploma of Higher Education

e) Arrampicata (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Climbing Instructor, Federal Diploma of Higher Education

f) Vela (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Sailing Instructor, Federal Diploma of Higher Education

g) Tennis (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Tennis Instructor, Federal Diploma of Higher Education

h) Golf (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Golf Instructor, Federal Diploma of Higher Education

i) Windsurf (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Windsurf Instructor, Federal Diploma of Higher Education

j) Nuoto (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Swimming Instructor, Federal Diploma of Higher Education

k) Canoa (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Canoe Instructor, Federal Diploma of Higher Education

l) Ballo di coppie (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Dancing Instructor for couples, Federal Diploma of Higher Education

m) Pattinaggio sul ghiaccio (finora)

- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Ice Skating Instructor, Federal Diploma of Higher Education

n) Mountain bike (nuovo)

- **Mountainbikelehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Mountainbikelehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de vélo tout-terrain avec brevet fédéral**
- **Professeur de vélo tout-terrain avec brevet fédéral**
- **Maestra di mountain bike con attestato professionale**
- **Maestro di mountain bike con attestato professionale**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Mountain Bike Instructor, Federal Diploma of Higher Education

o) Triathlon (nuovo)

- **Triathlonlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Triathlonlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de triathlon avec brevet fédéral**
- **Professeur de triathlon avec brevet fédéral**
- **Maestra di triathlon con attestato professionale**
- **Maestro di triathlon con attestato professionale**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Certified Triathlon Instructor, Federal Diploma of Higher Education

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Rosshäusern/Engelberg, 7. 6. 2018

L'organo responsabile sportartenlehrer.ch



Andreas Santschi, Presidente



Thomas Meierhofer, Amministratore

La presente modifica è approvata.

Berna, il **04 LUG 2018**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame per l'esame federale di professione per Maestro/a di disciplina sportiva

Modifica del 26 MAG 2015

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 ¹ sulla formazione professionale,

delibera:

I

Il regolamento d'esame del 24 novembre 2014 per l'esame federale di professione per Maestro/a di disciplina sportiva viene modificato come segue:

Titolo

Il regolamento d'esame per l'esame federale di professione per Maestro/a di disciplina sportiva viene integrato con le seguenti specializzazioni:

- Maestra di canoa / Maestro di canoa
- Maestra di ballo di coppie / Maestro di ballo di coppie
- Maestra di pattinaggio / Maestro di pattinaggio

Punto 2.11

Tutti i compiti (...) da un minimo di 9 e da un massimo di 17 esponenti (...).

Punto 3.31 lett. e

(...) risalente a non oltre 4 anni (...);

Punto 7.12 k (nuovo)

k) Canoa

- Maestra di canoa con attestato professionale
- Maestro di canoa con attestato professionale

¹ RS 412.10

- Kanulehrerin mit eidgenössischem Fachausweis
- Kanulehrer mit eidgenössischem Fachausweis
- Professeure de canoë-kayak avec brevet fédéral
- Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Canoe Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

Punto 7.12 l (nuovo)

l) Ballo di coppie

- Maestra di ballo di coppie con attestato professionale
- Maestro di ballo di coppie con attestato professionale
- Paartanzlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis
- Paartanzlehrer mit eidgenössischem Fachausweis
- Professeure de danse de couple avec brevet fédéral
- Professeur de danse de couple avec brevet fédéral

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Dancing Instructor for couples with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

Punto 7.12 m (nuovo)

m) Pattinaggio

- Maestra di pattinaggio con attestato professionale
- Maestro di pattinaggio con attestato professionale
- Eislauflehrerin mit eidgenössischem Fachausweis
- Eislauflehrer mit eidgenössischem Fachausweis
- Professeure de patinage avec brevet fédéral
- Professeur de patinage avec brevet fédéral

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Ice Skating Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Wettingen/Engelberg, 19.05.2015

L'organo responsabile sportartenlehrer.ch


Dominik Schmid, Presidente


Thomas Meierhofer, Amministratore

La presente modifica è approvata.

Berna, 26 MAG 2015

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

sportartenlehrer.ch

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione per Maestro/a di disciplina sportiva nelle specializzazioni

- Maestro/a di navigazione con barche a motore
- Maestro/a di judo
- Maestro/a di ju-jitsu
- Maestro/a di karate
- Maestro/a di arrampicata
- Maestro/a di vela
- Maestro/a di tennis
- Maestro/a di golf
- Maestro/a di windsurf
- Maestro/a di sport natatori

del **24 NOV 2014**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Esame professionale per maestri di disciplina sportiva

1.11 Scopo dell'esame

L'esame professionale è inteso ad accertare se i candidati dispongono delle conoscenze, capacità e attitudini professionali necessarie per operare come maestro/a di una disciplina sportiva.

1.12 Profilo professionale

a) Campo d'attività / gruppi di destinatari

I maestri di disciplina sportiva svolgono la loro attività nei settori dello sport salutistico, del tempo libero e di massa. Essi lavorano con vari gruppi di destinazione, clienti oppure team sulla base di una convenzione con una federazione, associazione, club o anche un'autorità scolastica ecc., oppure in forma autonoma. Essi pianificano, organizzano e gestiscono unità didattiche, assistono e seguono allievi, partecipanti e clienti o team nelle competizioni sportive. Tra i compiti

attinenti alla loro rispettiva disciplina sportiva, oltre all'assicurare una formazione di alto livello della loro clientela, rientra l'acquisizione di nuovi clienti.

I maestri di disciplina sportiva operano con persone di ogni età e con vari livelli di capacità, prevalentemente bambini e giovani oppure adulti, a seconda della disciplina sportiva. Nella loro attività coinvolgono il contesto sociale di bambini e giovani (genitori, scuola ecc.), impartendo una formazione di base che potrà anche essere finalizzata a un futuro sport agonistico. La loro collaborazione in seno a una federazione o associazione è prestata a titolo volontario od onorifico, oppure a fronte di un adeguato compenso.

b) Competenze operative e responsabilità

I maestri di disciplina sportiva sono in grado di:

- orientare, pianificare, preparare, organizzare, condurre e interpretare l'insegnamento secondo criteri metodologici e didattici afferenti alla specifica disciplina sportiva, nonché di organizzare e svolgere test e competizioni;
- adeguare i contenuti didattico-formativi e le lezioni alle condizioni ed esigenze del loro pubblico di destinazione;
- offrire consulenza agli allievi, ai clienti e al loro rispettivo contesto sociale su aspetti specifici della disciplina sportiva e di garantire l'utilizzo o l'impiego di materiale o attrezzature sportive adeguati ai vari livelli di capacità;
- condurre un'efficiente azione di marketing volta all'acquisizione di nuovi clienti;
- sbrigare i necessari compiti amministrativi e assumersi la responsabilità direttiva in seno all'organizzazione sportiva di appartenenza;
- fornire consulenza a organizzazioni sportive (federazioni, scuole, associazioni ecc.) su questioni attinenti alla disciplina sportiva;
- aggiornarsi, perfezionarsi e ottimizzare il proprio *Life Balance*;
- mettere in atto i valori fondamentali dell'etica sportiva (v. Carta etica di Swiss Olympic) e le raccomandazioni inerenti alla tutela dell'ambiente (v. ecosport.ch).

In qualsiasi situazione hanno priorità assoluta la sicurezza e la salute dei clienti assistiti, e in particolare dei bambini. I maestri di disciplina sportiva adottano ogni precauzione atta a garantire la sicurezza, in osservanza delle norme del diritto assicurativo e delle misure dettate dalla rispettiva situazione.

c) Esercizio della professione e ambiente di lavoro

I maestri di disciplina sportiva sono persone appassionate e affermate nello sport. Di norma, lo svolgimento dell'attività di maestro/a di disciplina sportiva presuppone un'adeguata formazione G+S o esa.

Molti maestri di disciplina sportiva svolgono un'attività autonoma oppure sono impiegati a tempo pieno o parziale presso scuole, associazioni o federazioni. Il lavoro viene svolto anche in orari marginali (di sera) oppure nei fine settimana, e l'impegno lavorativo può anche essere irregolare e legato alla stagione.

d) Contributo sociale

I maestri di disciplina sportiva promuovono la loro specialità sportiva incitando giovani e meno giovani a praticare lo sport, nonché a diventare e restare membri di una società sportiva. Essi servono da esempio per bambini, giovani e adulti, e sono consapevoli del valore educativo dello sport. Ritengono importante trasmettere un'immagine positiva delle discipline sportive da essi praticate, danno un esempio tangibile di valori sportivi come lealtà o spirito di gruppo e sono tenuti al rispetto della Carta Etica di Swiss Olympic e dei valori fondamentali riguardanti la loro specifica disciplina sportiva. I maestri di disciplina sportiva giocano un ruolo importante nella promozione della salute, nell'organizzazione attiva del tempo libero e nell'integrazione sociale.

A seconda della disciplina sportiva, gli aspetti della protezione ambientale sono di notevole rilevanza. I maestri di disciplina sportiva s'impegnano per una tutela della natura e dell'ambiente finalizzata alla preservazione della biodiversità attraverso un utilizzo della sede di addestramento il più rispettoso e sostenibile possibile.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro: sportartenlehrer.ch.

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della Commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame composta da un minimo di 9 e da un massimo di 15 esponenti delle varie specialità sportive e nominata dal Consiglio direttivo dell'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La Commissione d'esame si auto costituisce. Essa ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, la decisione finale spetta al presidente.

2.2 Compiti della Commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) provvede alla preparazione delle prove d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame o l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide circa il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca et l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro e nel rispetto di uno sfruttamento sostenibile delle risorse.

2.22 La Commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dell'Organo responsabile.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e gli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 Il bando d'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 Il bando deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione professionale e sportiva seguita e dell'attività didattica svolta;
- b) le copie dei documenti e certificati di lavoro richiesti per l'ammissione all'esame;
- c) la raccomandazione della rispettiva specialità sportiva (dell'associazione della rispettiva specialità sportiva);
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la specializzazione desiderata;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹;
- h) la traccia progettuale per la prova d'esame.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di maturità, di un titolo di scuola media specializzata o di un certificato equipollente;
- b) può attestare almeno 2 anni di esperienza pratica come maestro/a o monitore/monitrice attivo/a nella specialità sportiva scelta e almeno 250 unità didattiche o lezioni svolte negli ultimi 3 anni;
- c) ha conseguito il massimo riconoscimento G+S e/o esa come monitore/monitrice (formazione continua 2) e ha assolto i cicli formativi offerti nell'ambito della propria specializzazione (per le specialità sportive non sovvenzionate tramite G+S è richiesta solo la frequenza e l'assolvimento dei corsi di formazione specifici della specializzazione);
- d) ha conseguito la formazione di maestro/a o monitore/monitrice nella specialità sportiva scelta o una formazione equivalente;

¹ La base giuridica per questa rilevazione è data dall'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva per conto dell'Ufficio federale di statistica il numero AVS, da esso utilizzato per fini puramente statistici.

- e) dispone di un'adeguata formazione sanitaria e/o pronto soccorso risalente a non oltre 5 anni nella specialità sportiva scelta;
- f) dispone di una raccomandazione della specialità sportiva competente (dell'associazione competente per la rispettiva specialità sportiva).

Sono ammissibili anche candidati che soddisfano le lettere c-f e, dopo la formazione di cui alla lettera c:

- svolgono da oltre 5 anni la propria funzione nella specialità sportiva scelta e possono comprovare almeno 250 unità didattiche o di allenamento negli ultimi 3 anni;
- hanno svolto per oltre 3 anni la propria funzione nella specialità sportiva scelta, sempreché dispongano complessivamente di una pratica professionale di oltre 10 anni nel settore della formazione sportiva.

Quanto sopra con riserva di versamento della tassa d'esame entro i termini di cui al capoverso 3.41 e di puntuale e integrale presentazione della documentazione per la lezione e la prova d'esame, nonché di una traccia progettuale approvata dalla Commissione d'esame.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al capoverso 4.2, si ritirano dall'esame entro il termine prescritto o che devono ritirarsi per giustificati motivi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, nel caso specifico, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione nel periodo d'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati soddisfano le condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, tedesco o francese.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora delle parti di esame, nonché degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.

- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti devono essere presentate alla Commissione d'esame, debitamente motivate, al più tardi 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La Commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono revocare la loro iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.

- 4.22 Il recesso in data successiva è possibile solo in presenza di giustificato motivo.

In particolare, sono considerati giustificati motivi:

- a) maternità;
- b) malattia o infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 4.23 Il recesso dev'essere immediatamente notificato e documentato per iscritto alla commissione d'esame.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 Non sono ammessi all'esame i candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono scientemente delle false indicazioni o cercano in altri modi di ingannare la Commissione d'esame.

- 4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) fa uso di ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la Commissione d'esame non ha preso una decisione giuridicamente valida.

4.4 Sorveglianza dell'esame, periti

- 4.41 Almeno due periti, di cui almeno uno in rappresentanza della specialità sportiva, prendono appunti circa lo svolgimento della lezione e della prova d'esame, valutano le prestazioni ed esprimono congiuntamente la nota da assegnare.

- 4.42 Almeno due periti, di cui almeno uno in rappresentanza della specialità sportiva, valutano le prove d'esame scritte ed esprimono congiuntamente la nota da assegnare.

- 4.43 Almeno due periti, di cui almeno uno in rappresentanza della specialità sportiva, presenziano alle prove orali, prendono appunti circa il colloquio d'esame e il suo svolgimento in generale, valutano le prestazioni ed esprimono congiuntamente la nota da assegnare.

- 4.44 Recedono dall'incarico come periti esaminatori i docenti dei corsi preparatori all'esame, i parenti, i superiori o gli ex superiori, i collaboratori o i colleghi dei candidati.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame la Commissione decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI viene invitata per tempo alla suddetta riunione.

- 4.52 Devono astenersi dal decidere circa il conferimento dell'attestato professionale i docenti dei corsi preparatori all'esame, i parenti, i superiori o gli ex superiori, i collaboratori o i colleghi dei candidati.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
Parte d'esame 1:			
a Documentazione scritta sulla lezione d'esame	scritto	redatto in precedenza	1
b Lezione d'esame	pratico	ca. 60 min.	3
c Discussione tecnica sulla lezione d'esame	orale	ca. 30 min.	2
Parte d'esame 2:			
a Prova d'esame	scritto	redatta in precedenza	2
b Presentazione e discussione tecnica sulla prova d'esame	orale	ca. 30 min.	2
Parte d'esame 3:			
Studio di un caso tipo	orale	ca. 30 min.	2
Totale		ca. 150 min.	12

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione nella direttiva.

5.2 Requisiti d'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide circa l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dalle relative parti d'esame previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.
- 5.23 Le persone in possesso dell'attestato professionale federale di "Allenatore/allenatrice di sport di prestazione", del diploma di "Allenatore/allenatrice di sport di punta", di un diploma universitario di insegnante di educazione fisica (con formazione professionale in pedagogia), oppure di un attestato professionale federale ai sensi del punto 7.12 sono dispensate dalle parti d'esame 2 e 3 dietro presentazione, al fine dell'ammissione all'esame, di una copia del rispettivo titolo.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3. La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori stanno a indicare risultati sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se a tutte e tre le parti d'esame viene assegnata almeno la nota 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo un giustificato motivo;
- c) si ritira ad esame iniziato pur non avendo un giustificato motivo;
- d) dev'essere escluso dall'esame.

6.43 La Commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso unicamente sulla base dei risultati ottenuti. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La Commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultino almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessivamente ottenuta;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 Le ripetizioni riguardano solo le parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI dietro richiesta della Commissione d'esame e porta le firme del segretario di Stato della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato federale sono autorizzati a utilizzare il seguente titolo protetto:

a) Motonautica

- **Maestra di navigazione con barche a motore con attestato professionale federale**
- **Maestro di navigazione con barche a motore con attestato professionale federale**
- **Bootsfahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Bootsfahrlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure en navigation de bateau moteur avec brevet fédéral**
- **Professeur en navigation de bateau moteur avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Boat Driving Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

b) Judo

- **Maestra di judo con attestato professionale federale**
- **Maestro di judo con attestato professionale federale**
- **Judolehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Judolehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de judo avec brevet fédéral**
- **Professeur de judo avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Judo Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

c) Ju-Jitsu

- **Maestra di ju-jitsu con attestato professionale federale**
- **Maestro di ju-jitsu con attestato professionale federale**
- **Ju-Jitsulehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Ju-Jitsulehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de ju-jitsu avec brevet fédéral**
- **Professeur de ju-jitsu avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Ju-Jitsu Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

d) Karate

- **Maestra di karate con attestato professionale federale**
- **Maestro di karate con attestato professionale federale**
- **Karatelehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Karatelehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de karaté avec brevet fédéral**
- **Professeur de karaté avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Karate Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

e) Arrampicata

- **Maestra di arrampicata con attestato professionale federale**
- **Maestro di arrampicata con attestato professionale federale**

- **Kletterlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Kletterlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**

- **Professeure d'escalade avec brevet fédéral**
- **Professeur d'escalade avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Climbing Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

f) Vela

- **Maestra di vela con attestato professionale federale**
- **Maestro di vela con attestato professionale federale**

- **Segellehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Segellehrer mit eidgenössischem Fachausweis**

- **Professeure de voile avec brevet fédéral**
- **Professeur de voile avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Sailing Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

g) Tennis

- **Maestra di tennis con attestato professionale federale**
- **Maestro di tennis con attestato professionale federale**

- **Tennislehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Tennislehrer mit eidgenössischem Fachausweis**

- **Professeure de tennis avec brevet fédéral**
- **Professeur de tennis avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Tennis Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

h) Golf

- **Maestra di golf con attestato professionale federale**
- **Maestro di golf con attestato professionale federale**

- **Golflehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Golflehrer mit eidgenössischem Fachausweis**

- **Professeure de golf avec brevet fédéral**
- **Professeur de golf avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Golf Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

i) Windsurf

- **Maestra di windsurf con attestato professionale federale**
- **Maestro di windsurf con attestato professionale federale**

- **Windsurflehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Windsurflehrer mit eidgenössischem Fachausweis**

- **Professeure de planche à voile avec brevet fédéral**
- **Professeur de planche à voile avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Windsurf Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

j) Sport natatori

- **Maestra di sport natatori con attestato professionale federale**
- **Maestro di sport natatori con attestato professionale federale**
- **Schwimmsportlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Schwimmsportlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de sports aquatiques avec brevet fédéral**
- **Professeur de sports aquatiques avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Swimming Instructor with Federal Diploma of Professional Education and Training**.

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale vengono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Su proposta della Commissione d'esame, il Consiglio direttivo dell'Organo responsabile definisce le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della Commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'Organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui esse non sono coperte dalla tassa d'esame, dal contributo federale e da altri sussidi.
- 8.3 Al termine dell'esame, la commissione d'esame consegna alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il Regolamento d'esame del 13 febbraio 2013 concernente l'esame di professione per Maestro (Maestra) di disciplina sportiva nelle specializzazioni Maestro/Maestra di navigazione con barche a motore, Maestro/Maestra di Judo, Maestro/Maestra di Ju-Jitsu, Maestro/Maestra di Karate, Maestro/Maestra di Arrampicata, Maestro/Maestra di Vela e Maestro/Maestra di Tennis è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 I ripetenti in base al regolamento del 13 febbraio 2013 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31.12.2015.
- 9.22 Fino al 31.12.2015 i periti con un titolo di formazione e quelli riconosciuti (G+S, esa e/o nella specialità sportiva), che negli ultimi 3 anni hanno prestato la loro opera nella formazione dei maestri di disciplina sportiva di cui al capoverso 7.12 sono dispensati dal sostenere le parti d'esame 1 e 2. Per il resto si applica per analogia il regolamento d'esame.
- 9.23 Fino al 31.12.2015 i maestri di disciplina sportiva con un titolo di formazione e quelli riconosciuti ai sensi del capoverso 7.12 che esercitano la loro professione a titolo principale da oltre 3 anni o a titolo secondario da oltre 6 anni nella rispettiva specializzazione sono dispensati dal sostenere la parte d'esame 1. Per il resto si applica per analogia il Regolamento d'esame.

9.3 Entrata in vigore

Previa approvazione della SEFRI, il presente Regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2013.

10 EMANAZIONE

sportartenlehrer.ch:

Luogo / Data: Eggingen, 06.11.2014

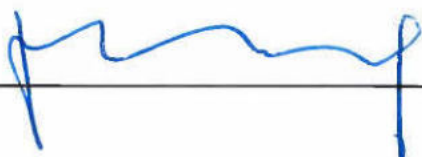
Dominik Schmid, Presidente



sportartenlehrer.ch:

Luogo / Data: Eggingen, 6.11.14

Thomas Meierhofer, Amministratore



Il presente Regolamento d'esame è approvato.

Berna, **24 NOV 2014**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale superiore